

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG: Z4414D471C

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Società "OTO MELARA S.p.A." con sede legale in Roma per la fornitura delle prestazioni relative alla "Qualifica delle munizioni VULCANO da 127 mm e 155 mm L.R. - Versioni PFF" per l'importo complessivo di € 20.077.173,21 (ventimilioniset-tantasettemilacentosettantatre/21) di cui € 10.909.514,21 sono finanziati dall'A.D., e € 9.167.659,00 sono finanziati dalla Repubblica Federale Tedesca.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di Dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Firmato da:  
FIORILLO MICHELE  
Motivo:  
PER LA SOCIETA'

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

**SONO COMPARSI**

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 31 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2015;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

l'Ing. Michele FIORILLO nato a La Spezia il 23/02/1971, in qualità di Procuratore Speciale della Società OTO MELARA S.p.A. con sede legale in Roma - Via Monte Grappa n°4, (codice fiscale n°01125920114) come risulta dalla visura camerale in data

23/09/2015 e dalla Procura Speciale n° 47745 di Repertorio in data 15/06/2015.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- a. il Programma Interforze Vulcano prevede, nel suo complesso, la dimostrazione di fattibilità, lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica di una famiglia di munizioni non guidate a media gittata (E.R.) e guidate a lunga gittata (L.R.), sia per il calibro navale da 127 mm, a favore della M.M.I., che per quello terrestre da 155 mm, a favore dell'E.I.;
- b. in data 3 aprile 2003 i Ministeri della Difesa della Repubblica Italiana e del Regno dei Paesi

Bassi hanno siglato un Memorandum of Understanding (M.o.U.) concernente lo sviluppo di una munizione a media (E.R.) e lunga gittata (L.R.) per il cannone navale OTO Melara da 127 mm;

c. a beneficio della chiarezza degli acronimi utilizzati nel prosieguo del presente contratto, si precisa l'equivalenza tra le sigle L.R. (o LR) e G.L.R. (o GLR), che stanno rispettivamente per "Long Range" e "Guided Long Range"; a similitudine, si precisa altresì l'equivalenza tra gli acronimi E.R. (o ER) e B.E.R (o BER), che stanno rispettivamente per "Extended Range" e "Ballistic Extended Range";

d. nell'ambito del citato M.o.U. la Royal Netherlands Navy (R.NL.N.) ha inteso partecipare al 50% delle attività relative alla versione E.R. ed ha sottoscritto il Project Agreement (P.A.) n. 1 relativo alla fase di "Project Definition";

e. nell'ambito del medesimo M.o.U., è stato sottoscritto il P.A. n. 2 relativo alle fasi di "Full-Scale Engineering Development" e

"Industrializzazione", con il quale i partecipanti M.M.I. e R.NL.N. hanno inteso suddividerne in egual misura i costi;

f. nell'ambito del citato M.o.U., sono stati stipulati, tra gli altri, i seguenti contratti con la medesima Società:

i. contratto n. 19881 di repertorio in data 06.10.2009 inerente lo "Sviluppo e industrializzazione delle munizioni guidate L.R. da 127 mm" e relativo atto aggiuntivo 20053 di repertorio in data 23.06.2011;

ii. contratto n. 19964 di repertorio in data 01.10.2010 relativo allo "Sviluppo e industrializzazione delle munizioni guidate L.R. da 155 mm";

iii. contratto n. 20063 di repertorio in data 21.02.2012 relativo alla "Qualifica e fornitura di munizioni non guidate E.R. da 127 mm e 155 mm";

g. è stato sottoscritto, tra i Ministeri della Difesa della Repubblica Federale Tedesca e quello della

Repubblica Italiana, rispettivamente il 27.12.2012 e il 06.12.2012, il M.o.U. concernente lo sviluppo e la qualifica di una munizione a lunga gittata (L.R.) da 155 mm dotata di sensore SAL”;

h. è stato sottoscritto, tra i rappresentanti pro tempore tedesco e italiano dello Steering Committee Vulcano, rispettivamente in data 12.11.2014 e in data 06.11.2014, il documento “Joint Qualification Programme of the Precision Guided Munition VULCANO 127mm and 155 mm” (c.d. “VULCANO JQP”);

i. è stato sottoscritto, tra i Ministeri della Difesa della Repubblica Federale Tedesca e quello della Repubblica Italiana, rispettivamente il 28.01.2015 e il 22.06.2015, il M.o.U. concernente la “Cooperazione per le attività di qualifica del munizionamento di precisione Vulcano Long Range (L.R.)”;

j. allo scopo di modificare l’allocazione pluriennale dei fondi destinati dalle due Nazioni per finanziare tale attività è stato sottoscritto, tra

i medesimi soggetti, l'Amendment n. 1 al suddetto M.o.U.;

k. come riportato al para 5.1 del M.o.U. di cui al precedente punto i., NAVARM agisce, in qualità di Agenzia contraente, anche in nome e per conto del Ministero della Difesa della Repubblica Federale Tedesca;

l. a seguito della determinazione a contrarre n. 24 del 28.05.2015 del Direttore di NAVARM, in data 04.06.2015, è stata inviata richiesta di offerta alla Società, per le attività del presente contratto;

m. la Società ha presentato offerta in data 22.06.2015, unitamente al "Patto di integrità" sottoscritto in data 05.06.2015, allegato al contratto;

n. una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità con verbale n.31 del 30.07.2015;

o. i prezzi individuati come congrui dalla suddetta Commissione sono stati sottoposti all'accettazione

della Società in data 30.07.2015 e accettati dalla stessa in data 03.08.2015;

p. a seguito di variante alla determinazione a contrarre in data 02.11.2015, è stata redatto il verbale di integrazione all'analisi di costo n.46 in data 8.11.2015;

q. in data 10.11.15 è stata inviata alla Società una richiesta di accettazione prezzo che teneva conto delle integrazioni di cui al predetto verbale, accettata dalla società stessa in data 11.11.2015;

r. la Società in data 9.12.2015 ha accettato il prezzo, al netto dell'IVA, di € 20.077.173,21 (ventimilionisettantasettemilacentosettantatre/21), di cui € 23.197,62 (ventitremilacentonovantasette/62) relativi agli oneri per la sicurezza contro i rischi specifici delle attività svolte in ditta e € 5.498,12 (cinquemilaquattrocentonovantotto/12) relativi agli oneri di sicurezza relativi ai rischi interferenti, derivanti da attività svolte contestualmente, da più soggetti, sia in ditta sia presso altri luoghi in cui è

prevista l'esecuzione contrattuale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della 8<sup>a</sup> Divisione. Il nominativo del

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)  
verrà indicato dal R.U.P. successivamente alla  
comunicazione dell'avvenuta approvazione del  
presente contratto nei modi di legge.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è  
soggetta a vincolo derivante da classifica di  
sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 Le prestazioni hanno per oggetto la "Qualifica  
delle munizioni VULCANO da 127 mm e 155 mm L.R. -  
Versioni PFF".

Il contratto si suddivide in:

**Lotto n. 1:** "Qualifica del munizionamento Vulcano  
127 mm L.R. PFF-RF, Vulcano 127 mm L.R. PFF-IR e  
Vulcano 127 mm L.R. PFF-SAL".

- **Sublotto 1.a:** "Vulcano 127 mm - Fornitura del  
Piano Dettagliato della Qualifica (DQP), con  
definizione delle procedure per l'esecuzione  
dei Test di Qualifica".

- **Sublotto 1.b:** "Vulcano 127 mm - Produzione, integrazione, effettuazione Test e redazione Report", suddiviso come segue:

**Sublotto 1.b1:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Projectile Safety (PST)";

**Sublotto 1.b2:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Fuze Safety (FST)";

**Sublotto 1.b3:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Guidance Safety (GST)";

**Sublotto 1.b4:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Safety Drop (SDT)";

**Sublotto 1.b5:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Insensitive Munition (IMT)";

**Sublotto 1.b6:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Electromagnetic Effect (EET)";

**Sublotto 1.b7:** "Fornitura del Dossier Finale della Qualifica (FQD)".

**Lotto n.2:** "Qualifica del munizionamento Vulcano 155 mm L.R. PFF-RF e Vulcano 155 mm L.R. PFF-SAL".

- **Sublotto 2a:** "Vulcano 155 mm - Fornitura del Piano Dettagliato della Qualifica (DQP), con

definizione delle procedure per l'esecuzione dei Test di Qualifica".

- **Sublotto 2.b:** "Vulcano 155 mm - Produzione, integrazione, effettuazione Test e redazione Report", suddiviso come segue:

**Sublotto 2.b1:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Projectile Safety (PST)";

**Sublotto 2.b2:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Fuze Safety (FST)";

**Sublotto 2.b3:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Guidance Safety (GST)";

**Sublotto 2.b4:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Safety Drop (SDT)";

**Sublotto 2.b5:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Insensitive Munition (IMT)";

**Sublotto 2.b6:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Electromagnetic Effect (EET)";

**Sublotto 2.b7:** "Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Packaging (PT)";

**Sublotto 2.b8:** "Fornitura del Dossier Finale della Qualifica (FQD)".

4.2 Le prestazioni e la documentazione dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.3 In relazione alle attività di cui ai sublotti 1.b e 2.b è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla specifica tecnica del presente contratto

4.4 È fatto obbligo alla società di integrare e aggiornare il DUVRI, che sarà sottoposto alla preventiva accettazione dell'A.D., in tutti i casi in cui è previsto si svolgano attività, a titolo non oneroso, presso Poligoni o Enti della A.D. italiana. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008.

In ogni caso la Società informerà il personale interessato sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza presso i propri stabilimenti o presso i Poligoni interessati.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

Il valore complessivo della fornitura è di € 20.077.173,21 (ventimilionisettantasettemilacentosettantatre/21), di cui € 23.197,62 (ventitremilacentonovantasette/62) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società e € 5.498,12 (cinquemilaquattrocentonovantotto/12) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze.

In base agli accordi del M.o.U. di cui al punto i. e del relativo Amendment n. 1 di cui al punto j. richiamati nelle premesse, tale valore viene ripartito come segue:

- i sublotti da 1.b1 a 1.b7, per un totale di € 10.909.514,21 sono finanziati dall'A.D.,;

- i sublotti 1.a, 2.a e da 2.b1 a 2.b8, per un totale di € 9.167.659,00 sono a carico della Repubblica Federale Tedesca.

Si riportano di seguito gli importi relativi a ciascun lotto/sublotto di fornitura:

**Lotto n. 1** (Qualifica del munizionamento Vulcano 127 mm L.R. PFF-RF, Vulcano 127 mm L.R. PFF-IR e Vulcano 127 mm L.R. PFF-SAL): € 11.565.689,21

(undicimilionicinquecentosessantacinquemila-seicentottantanove/21), così suddivisi:

**Sublotto 1.a** (Vulcano 127 mm - Fornitura del Piano Dettagliato della Qualifica (DQP), con definizione delle procedure per l'esecuzione dei Test di Qualifica): € 656.175,00 (seicentocinquantaseimilacentosettantacinque/00);

**Sublotto 1.b** (Vulcano 127 mm - Produzione, integrazione, effettuazione Test e redazione

Report): € 10.909.514,21

(diecimilioninovecentonovemilacinquecentoquattordici /21), così suddivisi:

**Sublotto 1.b1** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Projectile Safety - PST): € 1.423.396,26 (unmilionequattrocentoventitremila-trecentonovantasei/26);

**Sublotto 1.b2** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Fuze Safety - FST): € 1.423.396,26 (unmilionequattrocentoventitremila-trecentonovantasei/26);

**Sublotto 1.b3** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Guidance Safety - GST): € 1.642.380,30 (unmilione seicentoquarantaduemila-trecentottanta/30);

**Sublotto 1.b4** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Safety Drop - SDT): € 1.423.396,26 (unmilionequattrocentoventitremila-trecentonovantasei/26);

**Sublotto 1.b5** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Insensitive Munition - IMT): €

1.423.396,26 (unmilionequattrocentoventitremila-  
trecentonovantasei/26);

**Sublotto 1.b6** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Electromagnetic Effect - EET):  
€ 1.423.396,26 (unmilionequattrocentoventitremila-  
trecentonovantasei/26);

**Sublotto 1.b7** (Fornitura del Dossier Finale della  
Qualifica -FQD): 2.150.152,61 (duemilionicento-  
cinquantamilacentocinquantadue/61).

**Lotto n.2** (Qualifica del munizionamento Vulcano 155  
mm L.R. PFF-RF e Vulcano 155 mm L.R. PFF-SAL): €  
8.511.484,00 (ottomilionicinquecentoundicimila-  
quattrocentottantaquattro/00), così suddivisi:

**Sublotto 2.a** (Vulcano 155 mm - Fornitura del Piano  
Dettagliato della Qualifica (DQP), con definizione  
delle procedure per l'esecuzione dei Test di  
Qualifica): € 377.872,00 (trecentosettantasettemila-  
ottocentosettantadue/00);

**Sublotto 2.b** (Vulcano 155 mm - Produzione,  
integrazione, effettuazione Test e redazione  
Report): € 8.133.612,00 (ottomilionicentotrenta-

tremilaseicentododici/00), così suddivisi:

**Sublotto 2.b1** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Projectile Safety - PST): €  
894.697,32 (ottocentonovantaquattromilaseicento-  
novantasette/32);

**Sublotto 2.b2** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Fuze Safety - FST): €  
894.697,32 (ottocentonovantaquattromilaseicento-  
novantasette/32);

**Sublotto 2.b3** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Guidance Safety - GST): €  
1.138.705,68 (unmilione centotrentottomilasettecento-  
cinque/68);

**Sublotto 2.b4** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Safety Drop - SDT): €  
894.697,32 (ottocentonovantaquattromilaseicento-  
novantasette/32);

**Sublotto 2.b5** (Produzione, integrazione ed  
effettuazione Test di Insensitive Munition - IMT): €  
894.697,32 (ottocentonovantaquattromilaseicento-  
novantasette/32);

**Sublotto 2.b6** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Electromagnetic Effect - EET):  
€ 894.697,32 (ottocentonovantaquattromilaseicentonovantasette/32);

**Sublotto 2.b7** (Produzione, integrazione ed effettuazione Test di Packaging - PT): € 894.697,32  
(ottocentonovantaquattromilaseicentonovantasette/32)

**Sublotto 2.b8** (Fornitura del Dossier Finale della Qualifica -FQD): € 1.626.722,40 (unmilione-seicentoventiseimilasettecentoventidue/40).

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a

campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207/2010, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n° DE0620054 di € 1.005.843,05 (unmilione CINQUEMILAOTTOCENTOQUARANTATRE/05), rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. con Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Roma, Via Crescenzio n.12 in data 25.11.2015, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è

in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 .

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta cauzione sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1 Le forniture di cui all'Art. 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al R.U.P. e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro i seguenti termini:

**Sublotto 1.a:** 120 gg.ss. decorrenti dal giorno

successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale sarà disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto.

**Sublotto 1.b1:** 450 gg.ss. decorrenti dal verificarsi della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 1.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione dei sublotti 3.a, 5.a e 6.b del c.tto 19881 del 06.10.09;

**Sublotto 1.b2:** 390 gg.ss. decorrenti dal verificarsi della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 1.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione dei sublotti 3.a, 5.a e 5.b del c.tto 19881 del 06.10.09;

**Sublotto 1.b3:** 450 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 1.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione dei sublotti 5.a, 5.b e 6.b del c.tto 19881 del 06.10.09;

**Sublotto 1.b4:** 180 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 1.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione dei sublotti 3.a, 5.a, 5.b e 6.b del c.tto 19881 del 06.10.09;

**Sublotto 1.b5:** 180 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della

verifica di conformità e accettazione del  
sublotto 1.a;

- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del  
sublotto 3.a del c.tto 19881 del 06.10.09;

**Sublotto 1.b6:** 330 gg.ss. decorrenti dal verificarsi  
della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del  
sublotto 1.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione dei  
sublotti 3.a, 5.a, 5.b e 6.b del c.tto 19881  
del 06.10.09;

**Sublotto 1.b7:** 60 gg.ss. decorrenti dal verificarsi  
della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione dei  
sublotti 1.b1, 1.b2, 1.b3, 1.b4, 1.b5, 1.b6;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del

sublotto 1.d del c.tto 20063 del 21.02.12;

**Sublotto 2.a:** 120 gg.ss. dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale sarà disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto.

**Sublotto 2.b1:** 450 gg.ss. decorrenti dal verificarsi della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del lotto 3 e del sublotto 5.a del c.tto 19964 del 01.10.10;

**Sublotto 2.b2:** 390 gg.ss. decorrenti dal verificarsi della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del lotto

3, e dei sublotti 5.a e 5.b del c.tto 19964 del  
01.10.10;

**Sublotto 2.b3:** 450 gg.ss. decorrenti dal verificarsi  
della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del  
sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione dei  
sublotti 5.a e 5.b del c.tto 19964 del  
01.10.10;

**Sublotto 2.b4:** 180 gg.ss. decorrenti dal verificarsi  
della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del  
sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della  
verifica di conformità e accettazione del lotto  
3, e dei sublotti 5.a e 5.b del c.tto 19964 del  
01.10.10;

**Sublotto 2.b5:** 180 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del lotto 3 del c.tto 19964 del 01.10.10;

**Sublotto 2.b6:** 330 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 2.a;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del lotto 3, e dei sublotti 5.a e 5.b del c.tto 19964 del 01.10.10;

**Sublotto 2.b7:** 90 gg.ss. decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del sublotto 2.a;

**Sublotto 2.b8:** 60 gg.ss. decorrenti dal verificarsi

della più tardiva delle seguenti condizioni:

- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione dei sublotti 2.b1, 2.b2, 2.b3, 2.b4, 2.b5, 2.b6 e 2.b7;
- comunicazione dell'avvenuto superamento della verifica di conformità e accettazione del subplotto 4.c del c.tto 20063 del 21.02.12;

La decorrenza di tutti i suddetti termini di adempimento sarà oggetto di specifica comunicazione alla Società da parte del D.E.C.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le attività eseguite rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione o dell'Organo responsabile della verifica di conformità.

8.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo procedure che la Società dovrà sottoporre all'approvazione del D.E.C., almeno 30 giorni solari prima delle rispettive date di approntamento. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione delle suddette procedure. In caso di mancata approvazione delle procedure, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Qualora la Commissione o l'Organo preposto alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, ritenga di dover effettuare ulteriori prove, oltre a quelle indicate nelle

procedure approvate, tali prove aggiuntive dovranno essere formalizzate nel Certificato di Verifica di Conformità.

8.2.1 Qualora la Commissione o l'Organo che procede alla Verifica di conformità dovesse riscontrare difetti di lieve entità, e comunque non pregiudizievoli dell'accettazione, essi hanno facoltà di concedere un termine di tempo, non superiore alla metà di quello inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla loro eliminazione. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione al medesimo subplotto. Qualora i difetti risultino ineliminabili, l'Organo di verifica ne determina l'importo, formalizzandolo nel Certificato di Verifica di Conformità, al fine di ridurre il prezzo contrattuale.

8.2.2 Gli esiti delle verifiche di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al R.U.P. e al D.E.C.

8.3 Entro 15 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle verifiche di

conformità, la Società dovrà consegnare la documentazione presso i Comandi/Enti che verranno indicati dal D.E.C.

8.3.1. I Comandi/Enti destinatari della suddetta documentazione provvederanno a comunicare al D.E.C. la data di ricezione della stessa.

8.4. La verifica di conformità dovrà concludersi con l'emissione del relativo certificato, che dovrà includere anche le oggettività relative alla consegna delle forniture contrattuali ai Comandi/Enti di cui al precedente articolo.

Detta verifica sarà condotta sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.4.1. Il Certificato di Verifica di Conformità dovrà contenere gli elementi menzionati nell'art.322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il Certificato di Verifica di Conformità sia emesso dal D.E.C., dovrà essere confermato dal

R.U.P.

Il Certificato di Verifica di Conformità verrà trasmesso per la sua accettazione alla Società, secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.5 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperasse a siffatto obbligo, il D.E.C. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.6 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [navarm@postacert.difesa.it](mailto:navarm@postacert.difesa.it).

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per

ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

8.7 Fatto salvo quanto previsto dal "VULCANO JQP", le infrastrutture e i mezzi necessari all'esecuzione del presente contratto sono tutti a carico della Società contraente. Le eventuali esigenze di ricorrere a risorse dell'A.D. dovranno comunque essere esplicitate nei "Piani di Qualifica" oggetto di fornitura dei sublotti 1.a e 2.a di cui al precedente articolo 4.1, e richiamate palesemente nella comunicazione con cui la Società effettuerà le presentazioni alla verifica di conformità dei suddetti sublotti.

Il D.E.C. valuterà se il ricorso alle risorse dell'A.D., prospettato dalla Società come sopra descritto, soddisfi o meno le condizioni previste dal "VULCANO JQP" e disporrà di conseguenza.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

E' ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE)**

## **CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni

originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della

stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel

termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c) del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il D.E.C. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento,

grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs 163/2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquisiti non altrimenti impiegabili dalla Società, da constatarsi in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Inoltre, verrà riconosciuto alla Società quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006. I suddetti materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti al 50% dall'A.D. italiana e da quella tedesca.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione

o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento delle prestazioni da fornire, il D.E.C. potrà condurre verifiche di conformità anche nel corso dell'esecuzione contrattuale. In tal caso, esso comunicherà alla Società l'intenzione di procedere a tale verifica, della quale sarà redatta apposita verbalizzazione.

I verbali saranno trasmessi al R.U.P. e dovranno riferire anche sul rispetto dei termini contrattuali, nonché contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano della qualità, il proprio

documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM;
- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti/sublotti.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

17.1. Successivamente all'emissione di ciascun Certificato di Verifica di Conformità, si procederà al pagamento delle relative prestazioni eseguite e allo svincolo della connessa cauzione.

La Società provvederà all'invio delle fatture, al netto dell'I.V.A., relative a:

- i sottolotti da 1.b1 a 1.b7 alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, dandone conoscenza alla 8<sup>a</sup> Divisione, in formato elettronico;
- i sottolotti 1.a, 2.a e da 2.b1 a 2.b8, in formato cartaceo, al Ministero della Difesa tedesco, per il tramite di NAVARM.

Le fatture di cui ai sublotti da 1.b1 a 1.b7 dovranno essere intestate alla 12<sup>^</sup> Divisione di NAVARM, corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P" e dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche".

Le fatture di cui ai sublotti 1.a, 2.a e da 2.b1 a 2.b8, dovranno essere intestate a Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnologie und Nutzung der Bundeswehr K6.5 - PL VULCANO Ferdinand-Sauerbruch-Strasse 1 56073 Koblenz Germany (BAAINBw) ed inviate alla 12<sup>^</sup> Divisione di NAVARM che provvederà a redigere, per ciascuna di loro, i conti di liquidazione e ad inoltrarle per il prosieguo dell'iter di pagamento.

Il D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente, in formato elettronico, alla 12<sup>^</sup> Divisione e, per conoscenza, al R.U.P., un dossier completo che includa il Certificato di Verifica di Conformità e

tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento avverrà nella misura del 100% dell'importo di ogni singolo lotto/sublotto, secondo il seguente schema:

- per i sublotti da 1.b1 a 1.b7, a cura della 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM;
- per i sublotti 1.a, 2.a e da 2.b1 a 2.b8, a cura del Ministero della Difesa tedesco.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio d'interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di

scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ)**

18.1. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai termini di tempo previsti al precedente art. 8, essa sarà sottoposta ad una penalità giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo di ogni singolo sublotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del sublotto a cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse

incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, sarà indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla alla Stazione Appaltante, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, IBAN: IT77 P 01005 13700

000000023928 intestato al nome della Società  
contraente presso la Banca Nazionale del Lavoro  
succursale di Lucca, e le persone delegate ad  
operare su di esso sono i Signori:

- Roberto CORTESI cod. fisc.: CRTRRT53M12Z600F;
- Carlo CIRI cod. fisc: CRICRL54P21E463G;
- Francesco GIUGLIANO cod. fisc GGLFNC62H10H703P;
- Stefano LUCCHINELLI cod. fisc: LCCSFN56T26B410N.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie  
saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della  
difesa da ogni responsabilità per i pagamenti  
eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

La Società assume l'obbligo di garantire la  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3  
della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive  
modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente  
che ha notizia dell'inadempimento della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Data la particolare natura dell'impresa, fatte salve le garanzie previste dalla legge, non è prevista alcuna altra forma di garanzia.

#### **ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento, da parte del R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per

le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo

dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto dei sublotti da 1.b1 a 1.b7 del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Le prestazioni costituenti oggetto dei sublotti 1.a, 2.a e da 2.b1 a 2.b8 non sono soggette all'Imposta

sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 7 ter e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Via Valdilocchi, 15 - 19136 La Spezia presso la propria sede operativa.

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3

dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

## **ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207/2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio

dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato. La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 in pagine n°56, e in fogli n°16 di cui si compone fin qui.

**p. LA SOCIETA'**

**Ing. Michele FIORILLO**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società OTO MELARA S.p.A. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.6 - Clausola di Salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 26 - Obblighi di condotta.

**P. LA SOCIETA'**

**Ing. Michele FIORILLO**

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

**Dott.ssa Giorgia FELLI**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

**Dott.ssa Livia MANISCALCO**